

**Pensioni** - Totalizzazione - Domanda di riliquidazione - Pro rata a carico della Cassa Geometri e a carico INPS - Qualità di litisconsorte necessario dell'INPS

**Tribunale di Como - 18.06.2009 n. 196 - Dott. Fagnoli - M.P. (Avv.ti Cervelli, Sarda) - Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (Avv.ti Cinelli, Sconocchia, Mastice) - INPS (Avv. Mogavero)**

*In una controversia previdenziale in cui si contesti l'importo della pensione liquidata in regime di totalizzazione, per errata applicazione dei coefficienti di riduzione, anche se la questione dedotta inerisca alla corretta commisurazione del pro rata a carico di una Cassa Professionale e la quota a carico dell'INPS sia invece incontroversa, la partecipazione al giudizio dell'INPS è necessaria, nella qualità di ente erogatore.*

#### **FATTO**

Con ricorso, depositato in data 24.3.2009, M.P. evocava in giudizio Cassa Geometri e INPS. Esigeva, infatti, che il proprio trattamento pensionistico fosse quantificato come pensione di vecchiaia e, quindi, senza le riduzioni applicate da Cassa ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento interno della convenuta.

Lamentava che Cassa avesse praticato i coefficienti di riduzione in contrasto con l'art. 3 comma 12 L. 335/95, dell'art. 45 DLL 42/2006. Interpretava l'art. 4 DLL 42/2006 nel senso che la pensione di vecchiaia spettava alla maturazione dei trent'anni di servizio. Requisito che egli aveva ampiamente provato. Osservava, in ogni caso che Cassa Previdenza ed Assistenza, avrebbe dovuto applicare le migliori condizioni previste dal Regolamento all'art. 3, punto 1 lettera a) e, non già, punto 1, lettera b).

Chiedeva, quindi, il ricalcolo della propria pensione a carico dell'INPS e di Cassa.

Si costituiva Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti e affermava che il trattamento di quiescenza di M.P. era stato correttamente quantificato, secondo un'interpretazione nomofilattica delle norme.

Si costituiva l'INPS ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

All'udienza del 9.6.2009, veniva sentito il ricorrente e il rappresentate INPS, indi i difensori concludevano come da verbale in atti.

## **DIRITTO**

Nella liquidazione della pensione, Cassa Previdenza ed Assistenza ha applicato a M. il proprio Regolamento interno. Il potere regolamentare è stato attribuito alla Cassa dall'art. 4 comma 6° DLL 42/2006 confermando precedenti normative.

Il dott. P.M. asserisce di aver avuto diritto alla pensione di vecchiaia, alla maturazione dei trent'anni di versamento contributivo. Invero, è risultato in udienza, che M. è stato un impiegato per quattordici anni e, quindi, iscritto all'INPS. Per due anni, poi, è stato iscritto contemporaneamente all'INPS e alla Cassa Previdenza e Assistenza Geometri e per trentuno anni solo alla Cassa Geometri. Attuata la totalizzazione, egli al momento della quiescenza, aveva 47 anni di contributi. Percepisce ancora la pensione di anzianità totalizzata, poiché non ha ancora compiuto sessantacinque anni, *dies a quo* della pensione di vecchiaia.

L'attore pretende la pensione di vecchiaia dal momento della domanda della pensione (13.1.2007), allorché aveva maturato trentuno anni di contributi in Cassa.

Il diritto è preteso ai sensi dell'art. 4, comma 5 DLL 42/2006 che recita: *“In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima”*.

L'attore interpreta il comma nel senso che al momento della maturazione dei trent'anni, egli avrebbe avuto diritto alla pensione di vecchiaia, ancorché non ancora sessantacinquenne. Tale tesi non può essere accolta per una serie di convergenti argomentazioni.

La prima, è di carattere ermeneutico - letterale. Il comma 5 cit. attribuisce al neo-pensionato la pensione secondo i calcoli previsti dall'ordinamento di Cassa; non attribuisce *sic et simpliciter* la pensione di vecchiaia. Se il legislatore avesse voluto attribuire la pensione di vecchiaia indipendentemente la pensione dei 65 avrebbe detto: *“qualora il requisito maturato .... sia uguale ... a quello della pensione di vecchiaia, si applica il calcolo della pensione di vecchiaia”*. Invece,

la norma rinvia per il calcolo, al Regolamento interno di Cassa.

A questa prima argomentazione di carattere letterale, se ne aggiunge una seconda. La pensione di vecchiaia è indefettibilmente connessa all'età: 65 anni per gli uomini. La pensione di anzianità è, invece, collegata soprattutto ad un periodo di servizio. Orbene, l'attribuzione di una pensione di vecchiaia sconnessa con il dato anagrafico, abbisognerebbe di una deroga espressa e chiaramente proclamata. Il principio della pensione di vecchiaia, ancorata al dato anagrafico, è una norma che deve essere derogata *expressis verbis*; ciò non è, nella fattispecie. L'interpretazione sistematica, dunque, collima con quella letterale.

Infine, si osserva che la pensione di anzianità, a differenza della pensione di vecchiaia, è mal considerata dal legislatore, perché comporta esborsi a favore del pensionato, che, per definizione, è ancora in grado di lavorare.

Pertanto, ritenere una pensione di anzianità quantificata come una pensione di vecchiaia in assenza di una deroga chiara, appare come un iato giuridico. In definitiva, la norma invocata da M. non gli dava il diritto di ottenere una pensione di vecchiaia prima dei sessantacinque anni.

Una seconda obiezione del ricorrente concerne l'applicabilità della lettera a) e non già, della lettera b) dell'art. 3, punto 1 del Regolamento di Cassa. La norma recita: *“La pensione di anzianità è corrisposta: a) a coloro che abbiano maturato almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa indipendentemente dall'età anagrafica; b) a coloro che abbiano maturato almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e abbiano i requisiti di età anagrafica previsti dalla legge n. 335/95 e sue integrazioni e modifiche. Alla pensione, determinata con applicazione dell'art. 2, secondo, terzo, quarto e quinto comma, viene applicato il coefficiente di riduzione desunto dalla seguente tabella ...”*.

Come si vede, la lettera a) della norma si applica a chi abbia maturato quarant'anni di contributi. M. P. ne ha maturati trentuno. *Ergo*, la norma invocata non gli si attaglia.

La disposizione adeguata per M. è la lettera b) dell'art. 3 punto 1, Regolamento di Cassa.

Infine, l'attore lamenta che la pensione attribuita non abbia rispettato il precetto di cui all'art. 3 comma 12 L. 335/95. La norma stabilisce: *“...Gli enti possono adottare, “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di*

*riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.*

Pare al decidente che il rispetto del principio di pro-rata, non sia stato violato da Cassa e dall'INPS. Invero, la pensione di M. non è stata ridotta rispetto ad un precedente trattamento di quiescenza. La norma, infatti, si applica solo per attribuzioni di pensioni diverse nel corso del tempo. In questi casi, il legislatore vieta che la pensione successiva non tenga conto dell'anzianità maturata.

In definitiva, tutte le argomentazioni attrici appaiono infondate. Egualmente inaccoglibile è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'INPS. Infatti, l'attore non poteva non evocare in giudizio l'ente pagatore della pensione. Una controversia con la sola Cassa Geometri, nell'ipotesi di accoglimento, sarebbe stato un *telum imbellum sine ictu*. Infatti, la pensione a M. è pagata, in base ai contributi versati a Cassa, dall'INPS, non da Cassa.

Ne deriva che le domande vanno rigettate.

Poiché ricorrono giustificati motivi, si dispone la totale compensazione delle spese processuali.

*(Omissis)*